

## ***La minimizzazione della plusvalenza delle cryptoattività tra disciplina vecchia e nuova***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

### **Tassazione e monitoraggio delle criptovalute**

Scopri di più

[In un precedente intervento](#) abbiamo illustrato le modalità di **compilazione della Sezione II-B, del quadro RT**, del modello Redditi, denominata “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cryptoattività”. La sezione, infatti, dall’1.1.2023, è deputata a **liquidare l’imposta sostitutiva** derivante dalla **vendita di crypto-asset**.

Una riflessione interessante attiene al confronto tra la **pregressa modalità di tassazione delle plusvalenze** derivanti dalla cessione di criptovalute **con la nuova disciplina**, anche al fine di valutare eventuali comportamenti volti ad ottimizzare il carico fiscale.

Si ricorda, infatti, che, fino al 2022, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, le criptovalute erano **assimilate a delle valute estere** e, quindi, le plusvalenze e le minusvalenze generate **rientravano nella lett. c-ter, dell’articolo 67, comma 1, Tuir**.

In buona sostanza, le cessioni a “pronti” originavano **redditi imponibili**, se la valuta ceduta derivava da prelievi da wallet, per i quali la giacenza media **superava un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta**, ai sensi del combinato disposto degli [articoli 67, comma 1, lettera c-ter\), e comma 1-ter, Tuir](#).

Dal 2023, le criptovalute **rientrano nell’alveo delle cryptoattività** e vengono, pertanto, ricomprese nella “nuova” casistica di **redditi diversi normata** dalla lett. c-sexies, dell’[articolo 67, Tuir](#).

In passato, quindi, il contribuente accorto poteva attuare, in relazione ad investimenti di entità non ragguardevole, delle **manovre al fine di minimizzare l’entità delle eventuali plusvalenze**.

Come anticipato poc’anzi, infatti, fino allo scorso 31.12.2022, uno degli elementi rilevanti ai fini della tassazione delle criptovalute era quello del **superamento della “giacenza media”** per un controvalore **di euro 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi** continuativi.

Pertanto, se un contribuente deteneva uno stock ad inizio anno leggermente superiore ai vecchi 100.000.000 di lire e **non abbassava la soglia nei giorni immediatamente successivi**, poteva valutare di attendere l'anno successivo, ottenendo, eventualmente, una **diminuzione di valore e una plusvalenza di ammontare non tassata**, in quanto lo stock non superava la soglia. Ad esempio, se la soglia era di 52.000 euro ed il costo storico era di 20.000 euro sarebbe emersa una plusvalenza imponibile di  $32.000 = (52.000 \text{ euro} - 20.000 \text{ euro})$ .

Si poteva valutare di **aspettare l'anno successivo**, magari le cripto si deprezzavano, scendendo a 50.000 euro. In questo modo, il contribuente aveva una **plusvalenza un po' inferiore, ma quantomeno esente**.

Oppure, si poteva realizzare una **cessione modesta** (seppur tassata) per scendere sottosoglia, **l'anno successivo**.

Queste possibilità di pianificazione **sono oggi venute meno**.

In base alla richiamata lettera c-sexies), dell'[articolo 67, Tuir](#), dall'1.1.2023 sono **redditi diversi se percepiti dalle persone fisiche** (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), *“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”*.

Al netto della franchigia di 2.000 euro, le **plusvalenze saranno sempre tassabili**.

Una ulteriore riflessione meritano anche i **compensi connessi all'attività di staking**. Questi compensi erano originariamente inclusi nella lett. h), dell'[articolo 44, Tuir](#), quindi **redditi di capitale non compensabili**. Questo orientamento deve ritenersi adesso superato in quanto, anche detti compensi, rientrano nella lett. c-sexies, dell'[articolo 67, Tuir](#), quindi possono **essere compensati con le minusvalenze derivanti dalla vendita di altre criptoattività**.

È, altresì, superato l'orientamento vigente fino al 2022, secondo cui lo scambio cripto con cripto dava luogo a **materia imponibile**. Dall'1.1.2023, dal tenore letterale della norma, e come peraltro confermato dalla stessa Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 30/E/2023](#), lo **scambio cripto contro cripto non genera materia imponibile**. Si considera fattispecie realizzativa **solo lo scambio cripto contro valuta tradizionale** (valuta fiat).